

Dir. Resp.: Fabio Tamburini

## Decreto fiscale Cartelle, chance rateizzazione per i versamenti rinvii

Per le somme sospese da pagare all'agente della riscossione entro il 1° marzo, in alcuni casi è ammessa la dilazione.

Luigi Lovecchio — a pag. 25

# Cartelle, per i versamenti rinviati la chance della rateizzazione

## DECRETO FISCALE

**Faq di Agenzia Riscossione: fino al 31 gennaio bloccati i pignoramenti di stipendi**

**Congelate fino al termine del mese le verifiche delle Pa prima di pagare i fornitori**

**Luigi Lovecchio**

C'è tempo fino al 28 febbraio (in realtà, il 1° marzo, essendo il 28 di domenica) per pagare le somme sospese dovute all'agente della riscossione, anche se non sempre ciò è obbligatorio. Il datore di lavoro deve interrompere il pignoramento dello stipendio fino a fine gennaio. Le trattative riprenderanno a febbraio. E inoltre, sempre fino a fine mese non si effettuano le verifiche degli enti pubblici su eventuali morosità del debitore, per pagamenti maggiori di 5mila euro. Sono alcune delle precisazioni contenute nelle prime Faq dell'Ader pubblicate dopo l'emanazione del Dl 3/2021.

In forza dell'articolo 1 del Dl 3/2021, il periodo di sospensione disposto nell'articolo 68 del Dl 18/2020, originariamente in scadenza a dicembre scorso, è stato ampliato di un mese. Tanto, a quanto si apprende, in attesa di un provvedimento più "stabile" che dovrebbe allungare ulteriormente il medesimo periodo.

Per effetto di tale modifica, tutte le somme non versate dovrebbero essere pagate, in un'unica soluzione, entro il primo marzo prossimo. Ci sono tuttavia diverse eccezioni che consentono di proporre una nuova domanda di rateazione. La prima riguarda il caso del debitore che ha rice-

vuto una cartella di pagamento per la quale, all'8 marzo scorso, non era ancora scaduti i 60 giorni dalla notifica. L'interessato potrà certamente trasmettere l'istanza di dilazione nel mese di febbraio. Ma la stessa possibilità è concessa a chi, sempre all'8 marzo scorso, aveva cartelle o atti di accertamento scaduti e mai dilazionati nonché ai contribuenti con dilazioni già decadute. In tutti questi casi, se si presenta la domanda entro la fine del 2021, si beneficia anche dell'allungamento a 10 rate non pagate della condizione di decadenza dal beneficio del termine. Inoltre, con domanda trasmessa sempre entro la fine dell'anno in corso, i soggetti che avevano piani di rientro decaduti a marzo 2020 possono accedere ad una nuova rateazione, senza pagare le rate scadute.

Tali nuove opportunità, previste dalla legislazione emergenziale, permettono di prevenire le azioni di recupero coattivo dell'agente della riscossione, una volta che la sospensione è terminata. Si ricorda ancora che, fino al 31 dicembre 2021, per debiti non superiori a 100mila euro (in luogo degli ordinari 60mila euro) non si deve documentare lo stato di difficoltà e dunque si può scegliere liberamente il numero delle rate del piano di rientro.

Occorre invece prestare attenzione a chi aveva dilazioni in corso all'8 marzo 2020. Se questi non ha pagato nessuna delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, a febbraio si ritrova a dover versare tutto lo scaduto se non vuole decadere dalla dilazione. In tale ipotesi, conviene pagare comunque due o più delle quote sospese, in modo da rientrare nella soglia delle 10 rate non pagate.

Da ultimo, si segnala che nelle Faq è scomparsa la precisazione secondo cui, i decaduti dalle rottamazioni a fine 2019 che avessero avuto dilazioni

scadute alla data di proposizione della domanda di condono, devono pagare le rate pregresse per accedere ad una nuova rateazione. Anche per questi soggetti, infatti, vale la regola che se si presenta la domanda entro la fine di quest'anno si è ammessi al piano di rientro senza dover versare nulla a tal fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I CODICI TRIBUTO

### Tefa separata dalla Tari in F24

Definiti i codici tributo per il tributo sulla tutela ambientale (Tefa) che, a partire dal 2021, dovrà essere versato separatamente dalla Tari. La risoluzione 5/E/2021 ha, infatti, istituito i codici tributo «Tefa», «Tefn» e «Tefz» per il pagamento, rispettivamente, di tributo, interessi e sanzioni nei modelli F24 e F24Ep. Più in particolare, in F24 i codici vanno indicati nella sezione «Imu e altri tributi locali», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «Importi a debito versati», riportando nel campo «Codice ente/codice comune» il codice catastale del Comune in cui sono gli immobili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

